




Jurisdictio



Storia e prospettive della Giustizia

N. 2-2021 - VITA GIUDIZIARIA 4

ISSN 2724-2161

Giacomo Urbano

LADRI DI NATURA

Editoriale Scientifica

Giacomo Urbano
Sostituto procuratore in Santa Maria Capua Vetere

LADRI DI NATURA

1. *Il fatto*

Un martedì di settembre, alle sette di mattina di un'estate da Covid mai iniziata, in contemporanea al risveglio dei Cardelius cardelius e dei Serinus Serinus, i Carabinieri del Cites suonano al citofono del condominio di Parco Primavera, in una periferia come tante dell'hinterland napoletano. Chiedono di Gennaro Esposito, gli devono notificare un'ordinanza cautelare per associazione a delinquere¹. Salgono, Gennaro apre la porta, farfuglia qualcosa mentre scorge anche altri nomi accanto al suo, alcuni conoscenti, altri amici, altri più che amici, il suo compagno di banco, legge incredulo rapidamente l'incolpazione e dice in un perfetto italiano al Colonnello torinese del Reparto speciale dell'operazione «Vedi Napoli e... poi vola»: «Ma come? Ci arrestate per degli uccellini? Che sarà mai? Perché non arrestate i delinquenti veri».

Questa era (ed è) la percezione dell'uomo comune nei confronti del furto venatorio, anche se commesso in forma associativa.

Medesima percezione dell'opinione pubblica, della Polizia Giudiziaria non specializzata, dei cattedratici della parte Speciale del Diritto Penale, dei Media ma anche della stessa Autorità Giudiziaria, spesso recalcitrante a fare indagini su questi reati considerati minori, di poco *appeal*, tant'è che quella di cui parliamo è la seconda misura cautelare di questi tipo mai fatta in Italia².

Ed invece no, caro Gennaro Esposito, finalmente è stata eseguita una misura cautelare da società illuminata, evoluta, futuribile, da Procura 4 o 5.0 che si occupa della vera fauna non di quella finta di cui gli uomini si travestono. Una Procura che si occupa di boschi non di sottoboschi, dei cardellini della Madonna di Raffaello degli Uffizi, dei colori fantastici del loro piumaggio non del ciarpame, dei ladri di Futuro non dei ladri di questo stupido presente. Una Procura che si occupa

¹ Gip Santa Maria di Capua Vetere, 31 agosto 2020, Ordinanza Custodia Cautelare 267/19.

² Gip Reggio Calabria, 25 agosto 2018.

delle biodiversità non delle pseudonormalità, del cardellino bianco Sangue e Crist' di Gomorra e non di Gomorra, de «Il cardellino» di Donna Tartt³, del mercato nero di Ballarò a Palermo e di Sant'Erasmus a Napoli, di chi non ha voce ma che ha molto di più: il suono, il canto, la Bellezza.

Insomma, una Procura che dà la *caccia* (Lei, però senza fucile né reti ma con l'unica arma possibile, quella del Diritto) ai ladri di Natura, ai ladri che svuotano i cieli⁴, una procura che piacerebbe a San Francesco.

Chi non resta affascinato dagli uccelli, dalla loro incredibile sofisticazione, dal fatto che sono il risultato di milioni di anni di evoluzione? Gli uccelli rendono personale la natura perché li trovi ovunque tu vada, persino nell'Artico del Nord offrendoti l'opportunità di interagire con il mondo naturale. Il cardellino poi, a detta degli esperti, è un uccello considerato allegro, felice per il suo canto ed il suo moto instancabile che lo vede muoversi di continuo da un ramo all'altro.

L'Italia, d'altronde, è un ponte naturale tra Europa e Africa per importanti rotte migratorie degli uccelli ma anche un paese-trappola, con 27 aree ad alto tasso di bracconaggio, comprese quelle marine⁵.

Ecco perché è necessario contrastare i traffici organizzati di furti di avifauna protetta e particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna, puntare sullo smantellamento delle organizzazioni dei ladri professionali ma anche disincentivare la domanda di mercato, colpendo i ricettatori. Ecco perché è necessario che la coscienza giudiziaria si affini e si spinga sulla scia del contrasto sistematico su tutto il territorio nazionale alla *caccia* di crimini di questo tipo, avvalendosi della polizia giudiziaria specializzata ma anche dell'esercito di volontari che operano alacremente e meritoriamente.

L'ordinanza eseguita, che si spera, per le ragioni sopra dette, possa essere emulata, accertava anche l'uccisione e il maltrattamento di animali (544 bis e ter c.p.), sottoposti a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro condizioni etologiche, tali in alcuni casi da provocarne la morte, attraverso prelievi indiscriminati di migliaia di esemplari di volatili protetti e particolarmente protetti, destinati ad alimentare su sca-

³ D. TARTT, *Il cardellino*, Rizzoli, Milano 2020.

⁴ J. FRANZEN, *Emptying the skies*, in *The New Yorker*, 19 luglio 2010.

⁵ I dati provengono dal Dossier WWF #FurtodiNatura: storie di bracconaggio Made in Italy presentato il 20 settembre 2016: <https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/furto-di-natura-made-in-italy/>.

la nazionale il mercato illegale di avifauna viva per finalità di richiamo e di avifauna morta per il settore della ristorazione nel Nord Est.

Gli indagati individuavano le zone con maggior presenza di uccelli, generalmente quelle percorse da corsi d'acqua, che venivano costantemente "pasturate", ricoprendole con mangime per uccelli, al fine di allettare le prede e abituarle a frequentare quei terreni; per rendere più sicuro l'avvicinamento, gli indagati posizionavano in prossimità dei corsi d'acqua, in gabbie chiuse, volatili della medesima specie oppure richiami acustici a funzionamento elettromagnetico. Una volta che si riusciva ad abituare l'avifauna a frequentare tali aree, venivano installate le reti da uccellazione per la cattura dei fringillidi, il cui utilizzo è assolutamente vietato. Le reti, infatti, catturano e distruggono tutte le specie di uccelli, senza distinzione alcuna con un relativo enorme danno ambientale.

Si configurava, pertanto, quella fattispecie che la Giurisprudenza costante della Cassazione ritiene essere uccellazione, «vale a dire qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili laddove costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica»⁶.

2. *Interazioni tra alterazioni della biodiversità e malattie infettive*

Le condotte delittuose sopra descritte, compiute in modo massivo, come nel caso accertato, rappresentano una grave minaccia alla biodiversità; l'alterazione delle relazioni esistenti tra le specie viventi e i loro habitat, causata dall'attività antropica illecita è un pericolo per l'equilibrio dell'ecosistema e il conseguente danno al patrimonio ambientale è incalcolabile.

D'altronde la distruzione degli habitat costringe le specie che per natura vivono in mondi completamente diversi ad avvicinarsi. Come, ad esempio, animali selvatici di specie differenti. Si generano così nuo-

⁶ Cfr., *ex plurimis*, da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 11350 del 10/2/2015, Ungaro, Rv. 262808 e Sez. 3, n. 7861 del 12/1/2016, Vassalini, Rv. 266278, che si richiamano a Sez. 3, n. 1713 del 18/12/1995 dep. 1996, Palandri, Rv. 204726; Sez. 3, n. 4918 del 10/4/1996, Giusti, Rv. 205462; Sez. 3, n. 2423 del 20/2/1997, Cariesso, Rv. 207635; Sez. 3, n. 9607 del 2/6/1999, Baire, Rv. 214597; Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, Moreschi, Rv. 218696; Sez. 3 n. 6966 del 17/4/2000, Bettoni, Rv. 217676.

vi contatti tra animali da allevamento, fauna selvatica e uomo. Fenomeni come questo facilitano la comparsa di nuovi agenti patogeni e la diffusione di malattie umane. Il rapporto 2020 in lingua inglese del WWF approfondisce questi legami e ne fornisce esempi concreti⁷. Ad esempio, un effetto diretto del calo della popolazione di caprioli in Svezia è stato l'aumento della zecca, un parassita che causa encefalite (meningite) e che colpisce sistematicamente un numero sempre maggiore di arvicole. Gli esemplari di questo roditore sono assai più numerosi degli esemplari di capriolo e ben più vicini all'uomo. Va da sé che il rischio di morso da zecca e di contrarre le malattie che ne conseguono è aumentato. Un altro esempio mostra come in Malawi, la pesca eccessiva si sia trasformata anche in un rischio per la salute. La schistosomiasi è una parassitosi proveniente dai molluschi gasteropodi che vivono nelle acque continentali calde. I pesci si nutrono di gasteropodi, tuttavia il drastico calo di fauna ittica ha comportato una repentina proliferazione di questi molluschi e di conseguenza anche degli agenti patogeni. Ogni anno circa 200 milioni di persone in tutto il mondo contraggono la schistosomiasi e oltre 10 000 ne muoiono.

Ed ancora proprio in tema di distruzione di volatili, come nel caso che ci occupa, in un lavoro su *Nature* si descrive come il virus *West Nile* è trasmesso da diverse specie di uccelli passeriformi all'uomo, tramite punture di zanzara⁸. Si è scoperto che se il numero di specie di uccelli nell'ecosistema si riduce (per causa dell'impatto antropico) aumenta il rischio di trasmissione del virus all'uomo. Questo perché gli ecosistemi soggetti ad impatto antropico tendono ad essere dominati da specie di uccelli che amplificano la densità del virus, aumentando il rischio che le zanzare lo trasmettano all'uomo. Al contrario, ecosistemi ricchi di specie di uccelli contengono molte specie che mantengono il virus a densità bassa, riducendo la probabilità che le zanzare (e quindi l'uomo) ne vengano infettate.

Se vogliamo contenere il rischio di un nuovo tipo di pandemia da coronavirus, dobbiamo pensare alla tutela ambientale e alla salute globale come un'entità unica. Ciò include anche la conservazione delle foreste e il rimboschimento. Negli ultimi dieci anni, il cosiddetto ap-

⁷ The Loss of Nature and the Rise of Pandemics. April 2020. Source: World Wide Fund For Nature (WWF).

⁸ AA.VV., *Impacts of biodiversity on the emergence and transmission of infectious diseases*: <https://www.nature.com/articles/nature09575>.

proccio «One Health»⁹ ha acquisito importanza ed è stato riconosciuto da molti organismi dell'ONU, dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), dalla Commissione europea, dagli Istituti di ricerca, dalle ONG. «One Health» si basa su una visione olistica della salute umana, animale, vegetale, degli ambienti di vita e di lavoro e dell'ecosistema. «One Health» promuove un'interazione più profonda e sistematica tra i gruppi professionali pertinenti, in particolare tra medici e veterinari, epidemiologi, ecologi ed esperti di fauna selvatica, ma anche sociologi, economisti e giuristi.

La preservazione della biodiversità e degli habitat, affidata anche alla risposta giudiziaria a chi ne costituisce una minaccia, è un passo cruciale nella prevenzione delle malattie infettive emergenti. Altrimenti, è solo questione di tempo e ci ritroveremo nel bel mezzo di un'altra pandemia, ove mai usciremo da questa.

3. *Il furto venatorio e l'uccellazione nell'elaborazione giurisprudenziale. Excursus storico*

L'ordinanza del 31 agosto 2020 affronta anche un tema giuridico non ancora completamente pacifico, in quanto il contrasto al fenomeno appena descritto e del “braconaggio” in generale, è stato il frutto di una evoluzione, giurisprudenziale prima e normativa poi, travagliata e che affonda le sue radici nelle pronunce dei c.d. Pretori di Assalto degli anni 80¹⁰. Successivamente veniva emanata la legge n. 157 del 1992 che in via generale, sorgerà per rispondere al bilanciamento tra due opposte esigenze: quella latamente ambientalista e paesaggistica, di tutelare il patrimonio faunistico ed ecologico dello Stato da attività venatorie indiscriminate e lesive e quella di venire incontro ad una domanda di una parte della cittadinanza - gli appassionati di caccia e le loro associazioni di rappresentanza – di continuare a svolgere una pratica dai retaggi ancestrali.

⁹ <https://www.iss.it>

¹⁰ Questo filone giurisprudenziale è praticamente nato nel 1982, in vigore della legge n. 968 del 1977, quando l'allora Pretore di Sorgono (Nuoro) si rese promotore della teoria del “furto venatorio”: portando un contributo decisivo alla teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato: dopo una serie di sentenze che proponevano l'innovativo principio, venne firmato il primo mandato di cattura in Italia contro un braconiere accusato di avere ucciso un muflone sardo.

L'innovativo testo di legge era apparso subito fondamentale per l'approccio molto differente rispetto alla precedente legislazione: si affermava in esso, infatti, con chiarezza, che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1), il quale, entro i limiti stabiliti dalla stessa legge, può rilasciare al cacciatore una concessione (la cosiddetta "licenza di caccia") al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa ovvero dalle regolamentazioni regionali emanate sulla base delle disposizioni primarie.

Ebbene l'ordinanza cautelare che ha attinto Gennaro Esposito ed i suoi sodali, oltreché per l'accento olistico di cui sopra si è parlato, ha anche implicazioni di carattere giuridico, in punto di qualificazione giuridica della fattispecie contestata della cd. uccellazione. In particolare era da stabilire se chi, privo di licenza di caccia, praticasse attività di uccellazione, rispondesse di furto venatorio o piuttosto della contravvenzione di cui agli artt. 3 e 30, lett. E l. 157/1992.

Infatti, il rapporto tra la disciplina speciale contravvenzionale prevista per la caccia dalla legge n. 157 del 1992 e le fattispecie sanzionate dal codice penale si è rivelato essere, negli anni, di non facile convivenza giuridica. Il problema ha riguardato non soltanto il reato di furto, come nel caso che ci occupa, ma anche, per le questioni più rilevanti, quelli di cui all'art. 544-ter e 727 cod. pen. (cfr., su questi ultimi, tra le altre, Sez. 3, n. 40751 del 5/3/2015, Bertoldi, Rv. 265164; Sez.

Ebbene la questione non è ancora assolutamente pacifica se ancora il 18.2.2020, quindi pochi mesi fa, con sentenza n. 550/2020 la Cassazione,¹¹ si è occupata, del ricorso proposto dal condannato in appello per furto venatorio aggravato, commesso mediante l'utilizzo di reti vietate da uccellazione, in assenza di licenza per la caccia che in primo grado era stato assolto per particolare tenuità del fatto, ritenuta l'ipotesi di cui agli artt. 3 e 30, lett. E, legge n. 157 del 1992, sempre configurabile, a detta del giudice di prime cure, nel caso in cui si ponga in essere la condotta di cattura di volatili con mezzi diversi dalle armi da sparo, a prescindere dall'essere in possesso della licenza di caccia, trattandosi di una condotta in ogni caso vietata.

Nella sentenza si affrontano e sviluppano i due opposti orientamenti con le motivazioni a sostegno.

¹¹ Sez. 5, Sentenza n. 16981 del 18/02/2020 Ud. (dep. 04/06/2020) Rv. 279254 – 01. Pres. M. Vessichelli; Est. e Rel. M. Brancaccio; Imp. M. Ferremi; P.M. O. Mignolo (parz. diff.). Rigetta, Corte Appello Brescia, 03/07/2017

Secondo un primo orientamento, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora configurabile, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia¹².

Tale linea interpretativa osserva come la legge n. 157 del 1992 non escluda in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto furto venatorio, prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.

Invece, il "bracconiere" del tutto privo di licenza – come gli indagati dell'ordinanza *Vedi Napoli e poi Vola* – non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche di esonero dall'applicabilità della fattispecie generale prevista come delitto contro il patrimonio, sicché nei suoi confronti si riespande la forza precettiva del delitto di furto, rientrando indiscutibilmente la fauna venatoria del patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi anche di quanto disposto espressamente dall'art. 1 della stessa legge n. 157 del 1992.

Altra opzione interpretativa ritiene, invece, pur aderendo all'orientamento generale sulla non esclusione assoluta del furto venatorio per effetto della legislazione speciale sulla caccia, che il delitto previsto dal codice penale non sia applicabile alla condotta di "uccellazione" – oggetto della fattispecie in esame – disciplinata dalla lettera e) del comma primo dell'art. 30 della legge n. 157 del 1992 come attività assolutamente vietata, a prescindere dall'essere titolari o meno di una licenza di caccia e dall'aver, quindi, violato quest'ultima nelle sue condizioni applicative¹³.

¹² In tal senso, Sez. 4, n. 34352 del 24/5/2004, Peano, Rv. 229083; Sez. 5, n. 48680 del 6/6/2014, Fusco, Rv. 261436; Sez. 3, n. 3930 del 11/12/2014, dep. 2015, Mensi, non massimata; Sez. 1, n. 46130 del 14/6/2018, Melotti ed altri, non massimata; Sez. 4, n. 8151 del 13/12/2018, dep. 2019, non massimata.

¹³ In tal senso deve intendersi la decisione di Sez. 5, n. 25728 del 30/4/2012 che esclude la possibilità di applicare la distinzione tra "cacciatore di frodo" e "bracconiere" nel caso in cui si commetta una delle condotte venatorie comunque vietate previste dalle lettere e) ed h) dell'art. 30 citato.

In precedenza, cfr. Sez. 6, n. 9930 del 8/7/1992, Bertano, Rv. 192514 che, in un'ipotesi contestata come tentato furto di uccelli sottratti al patrimonio dello Stato, dando prevalenza interpretativa al comma terzo dell'art. 30 quale norma speciale, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perché il fatto non è previsto dalla leg-

Ebbene, all'esito di una tale disamina la sentenza 550/2020, conclude nel senso che non può che concordarsi con l'orientamento che ritiene tuttora configurabile il reato di furto venatorio in capo a chi, privo di licenza di caccia, pratici attività assolutamente vietata secondo la legge n. 157 del 1992 e, dunque, anche la condotta di uccellazione.

Ed infatti, sarebbe illogico immaginare (seguendo l'opzione della sentenza n. 25728 del 2012) che, proprio là dove il legislatore ha inteso approntare la tutela più forte al suo patrimonio venatorio e indisponibile, sancendo l'assoluto divieto di tale attività, anche per coloro i quali abbiano la licenza di caccia, tale tutela ne venga paradossalmente diminuita, prevedendo che sia coloro i quali abbiano la licenza e caccino "in frodo", sia coloro i quali agiscano in assenza di essa, non debbano vedersi puniti per furto venatorio, ovvero i bracconieri siano soggetti alla disciplina degli artt. 624 e 625 cod. pen. nelle ipotesi meno gravi di violazioni di norme poste a disciplinare il dettaglio dello svolgimento delle attività di caccia (le ipotesi, ad esempio, delle lettere a), b), c), d, f) e non in quella di uccellazione.

Non corrisponde, poi, alla *ratio* della disciplina legislativa della legge n. 157 del 1992, ispirata dalla direttiva europea 79-409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nonché dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui la legge 157 del 1992 è attuazione (art. 1, comma 4) – secondo cui per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva – ritenere che la valenza dell'art. 30, comma 3, della l. n. 157 del 1992 estenda ai bracconieri senza licenza lo speciale regime di favore sostanzialmente previsto sul fronte penale per i cacciatori muniti di licenza, sia pure che agiscano di frodo, escludendo anche per i primi l'applicabilità delle disposizioni sul furto venatorio.

E infatti evidente che ad una maggior offensività della condotta rispetto al bene protetto (di cui è espressione la fattispecie di uccellazione) non può che corrispondere una maggiore risposta sanzionatoria da parte dell'ordinamento penale.

E così in un'estate finalmente risanata post Covid, *Vedi Napoli e poi... vola* diventa *Vedi Roma e poi...*, *vedi Milano e poi...* *vedi Ca-*

ge come reato, per tentato furto, stabilendo inoltre che, trattandosi di fatto contestato come tentativo, non fossero neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali configurate dalla nuova legge.

gliari e poi..., Franzen diviene un habitu  del birdwatching del Pollino e scrive sul New Yorker un reportage sul cardellino di Scafati, l'uccellaggione e i reati ambientali diventano di competenza distrettuale, anzi della DNA, anzi della neonata Procura Europea, Gennaro Esposito, ormai testimonial dell'art. 27, diventa consulente del Cites come Leonardo Di Caprio in Prova a Prendermi e regala un'allodola della Daunia in cavit  a Greta Thunberg in una cerimonia all'Onu organizzata appositamente per il 4 ottobre e tutti quanti, tenendosi per mano guardando in alto, si ritroveranno un pomeriggio di estate, in un bosco dell'appennino campano, a tirare sassolini in un ruscello, con la colonna sonora degli uccellini felici e contenti e finalmente liberati dai Ladri di Natura.